

**BANDIERA DI STATO DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA**

BREVETTO NOTARILE SVIZZERO N. 2397, ROGATO, IN DATA 14 GENNAIO 2015, DALL' AVV. FRANCESCO ADAMI, NOTAIO IN LUGANO, CON APOSTILLE N. 2902 APPOSTA, IN DATA 4 MARZO 2015, DALLA CANCELLERIA DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO, AVENTE PER INSERTI: a) LA SENTENZA ARBITRALE, ISCRITTA AL N. 3/2014 DEL REGISTRO SPECIALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, PRONUNCIATA IN LECCE, NELLA [REDACTED] N. 19, IL 5 MAGGIO 2014 DAL TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE - ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA. IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DEL GIUDICE ARBITRALE AVV. ENNIO MARIA CARROZZINI DEL FORO DI LECCE, AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS c.p.c., NELLA CONTROVERSIA TRA IL SIG. DOTT. CESARE
, CITTADINO ITALIANO, NATO A

E

L' UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, ORGANO DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE, CON SEDE LEGALE IN RAGUSA, NELLA VIA [REDACTED], IN PERSONA DEL SUO SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. ALESSANDRO [REDACTED], CITTADINO ITALIANO, NATO A [REDACTED]

b) LA CERTIFICAZIONE DEL PASSAGGIO IN COSA GIUDICATA DELLA PRECITATA SENTENZA ARBITRALE, CON EFFETTI 20 DICEMBRE 2014, E LA NON OPPOSIZIONE DELL' UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE A CHE LA DETTA SENTENZA ARBITRALE VENGA RICONOSCIUTA E DICHIARATA ESECUTIVA NEL TERRITORIO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958.

Brevetto No. 2397 (duemilatrecentonovantasette) _____
(foglio primo) _____

_____ Confederazione Svizzera _____
_____ Repubblica e Cantone del Ticino _____

Lugano, 14 (quattordici) gennaio 2015 (duemilaquindici) _____

Avanti a me **Avv. Francesco Adami**, notaio in Lugano, è personalmente
comparso il Signore a me noto: _____

Damiano _____, cittadino italiano, _____

_____ , in qualità di Segretario Generale della Corte
Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, _____

il quale mi ha chiesto di far constare nella forma del brevetto notarile la
seguinte _____

_____ **DICHIARAZIONE** _____

in forza della quale: _____

1. Il Componente dott. Damiano _____ consegna, pregandomi di
allegarla al presente atto, quale **Inserto A**, al sottoscritto notaio sentenza
arbitrale, iscritta al n. 3/2014 del Registro Speciale della Corte Europea di
Giustizia Arbitrale di Ragusa, pronunciata in Lecce, nella _____ il
5 maggio 2014 dal Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente
della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in composizione
monocratica, avente gli effetti di sentenza pronunciata dall' Autorità Giudiziaria
della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c., nella controversia tra il sig. dott.
Cesare _____ cittadino italiano, nato a _____ e l'
Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di
Ragusa, organo dell' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale in
Ragusa, nella Via _____ , _____

Avv. FRANCESCO ADAMI

NOTAIO



Brevetto No. 2397 (duemilatrecentonovantasette)

(foglio secondo)

in persona del suo Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro
cittadino italiano,
nella Via


2. Il Comparente dott. Damiano riferisce che detta sentenza
arbitrale ha accertato e dichiarato che al medesimo legittimamente spetta: a) il
trattamento di "Sua Altezza Reale", in quanto Principe Reggente dello Stato di
Antarcticland; b) il trattamento di "Sua Altezza Eminentissima", in quanto
Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme
World Confederation; c) il trattamento di "Sua Altezza Serenissima", in quanto
Principe Sovrano del Principato di Thurston e del Principato di New Malta ; d) la
qualifica storica di Principe Normanno, quale discendente dei nobili normanni
vicecomes.

3. Il Comparente dott. Damiano nella sua spiegata qualità,
consegna al sottoscritto notaio, pregandomi di allegarla al presente atto, quale
Inserito B, originale attestazione dal medesimo rilasciata in nome, per conto e
nell'interesse della camera arbitrale denominata Corte Europea di Giustizia
Arbitrale di Ragusa. La detta attestazione ha per oggetto il passaggio in cosa
giudicata della precitata sentenza arbitrale, con effetti 20 dicembre 2014, e la
non opposizione dell' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di
Giustizia Arbitrale di Ragusa a che la detta sentenza arbitrale venga
riconosciuta e dichiarata esecutiva nel territorio degli Stati aderenti alla
Convenzione di New York del 10 giugno 1958.

Il presente brevetto è steso in un unico esemplare originale che viene
consegnato in deposito dal comparente al sottoscritto notaio.


Di quanto sopra mi dichiaro incaricato io notaio, aggiungendo di non aver
motivo di dubitare della capacità civile e di disporre del Comparente, da me
reso edotto delle disposizioni di legge applicabili al presente atto.

Avv. FRANCESCO ADAMI



Brevetto No. 2397 (duemilatrecentonovantasette)-----
(foglio terzo e ultimo) -----

Atto fatto, letto e pubblicato mediante lettura a chiara ed alta voce, ad opera di
me notaio, quale metodo di applicazione scelto dal comparente, nel mio Ufficio
di Lugano, Via _____, alla continua e contemporanea presenza
del Comparente, il quale con me notaio firma.-----



Avv. Francesco Adamo
in presenza del comparente, alla continua e contemporanea presenza



**TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE
ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI
GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA,
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**



SENTENZA ARBITRALE, ISCRITTA AL N. 3/2014 DEL REGISTRO SPECIALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, PRONUNCIATA IN LECCE, NELLA VIA

IL 5 MAGGIO 2014 DAL TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE – ORGANO PERMANENTE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DEL GIUDICE ARBITRALE AVV. ENNIO MARIA CARROZZINI DEL FORO DI LECCE, AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS c.p.c., NELLA CONTROVERSIA TRA IL SIG. DOTT. CESARE

E L' UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA, ORGANO DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI DIRITTO NOBILIARE, CON SEDE LEGALE IN RAGUSA, NELLA VIA

IN PERSONA DEL SUO SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. ALESSANDRO

Avv. FRANCESCO ADAMI





CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA

Registro Speciale n. 03 / 2014


**SENTENZA ARBITRALE
AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA
DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
EX ART. 824 BIS C.P.C.
PRONUNCIATA**

il 5 maggio 2014 dal Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in composizione monocratica, nella controversia tra il sig. dott. Cesare

, rappresentato e difeso dall' avv. Antonio
del Foro di Avellino, con studio legale in Avellino, nella e
l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale
di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale
in Ragusa, nella in persona del suo Sostituto Procuratore

rappresentato e difeso dall' avv. Sebastiano del Foro di Roma, con
studio legale in Roma, nella Via

Avv. FRANCESCO ADAMI



Handwritten initials: OB and a signature.



**IL TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE
ORGANO PERMANENTE DELLA
CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA,
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA,**

- riunito in Lecce, nella Via _____ in persona del giudice arbitrale
avv. Ennio Maria _____, nato a _____,
residente a _____, nella qualità di Presidente;
- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte Europea di Giustizia
Arbitrale di Ragusa, avv. Baldassare _____ Foro di Trapani, con studio legale
in _____



HA PRONUNCIATO

a norma degli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile, così come
sostituiti dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la seguente



**SENTENZA ARBITRALE
AVENTE GLI EFFETTI DI SENTENZA PRONUNCIATA DALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, EX ART. 824 BIS C.P.C.**

nella controversia risultante dalla convenzione stipulata, in data 20 febbraio
2014, in _____;

TRA

il sig. dott. Cesare _____

presente giudizio, presso e nello studio legale dell' avv. _____ del
Foro di Avellino, sito in _____

OB *R*

Avv. FRANCESCO ADAMI



[redacted], dal quale è rappresentato e difeso per mandato a margine della memoria introduttiva del 3 marzo 2014, di cui infra;

E

l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, organo dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale in Ragusa, nella Via [redacted] del Sostituto Procuratore Generale di detta Corte Arbitrale, dott.

rappresentato e difeso dall' avv. Sebastiano [redacted] del Foro di Roma, nel cui studio legale, in Roma nella Via [redacted] è elettivamente domiciliato per mandato a margine della memoria introduttiva del 11 marzo 2014, di cui infra;

AVENTE AD OGGETTO

l' accertamento delle qualifiche, in capo alla parte sig. dott. Cesare [redacted], di Principe Reggente dello Stato di Antarcicland, con il trattamento di Sua Altezza Reale; di Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme *World Confederation*, con il trattamento di Sua Altezza Eminentissima; di Principe Sovrano del Principato di Thurston, con il trattamento di Sua Altezza Serenissima; di Principe Sovrano del Principato di New Malta, con il trattamento di Sua Altezza Serenissima; di Principe Normanno, ai fini della sua iscrizione nella Categoria di Giustizia dell' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare di Ragusa.

SI PREMETTE

- che il sottoscritto avv. Ennio Maria [redacted] è stato nominato Presidente del Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, con nomina risultante alla lettera b) del citato compromesso, e che egli ha accettato tale nomina sottoscrivendo la dichiarazione relativa in data 24 febbraio 2014, a termini della previsione di cui alla lettera h) del detto compromesso;
- che la sede dell' arbitrato, ai sensi della lettera c) del succitato compromesso è stata stabilita in Napoli e nella [redacted];
- che alla lettera g) del succitato compromesso le parti hanno stabilito che la pre-

Avv. FRANCESCO [redacted]
NOTAIO 



Handwritten initials and a large number '2'.

sente sentenza deve essere pronunciata entro il 4 giugno 2014.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Allo scopo di dirimere e di definire la vertenza di cui in epigrafe, i termini della quale meglio si esporranno infra alla voce "IN FATTO", il sig. dott. Cesare

... "omissis" da questa pagina fino alla n. 24 - inclusa.



Aw: FRA:

NOTAIO



Handwritten initials "OB" and a signature.

.. "omissis" .. testo omissso dalla pagina n. 04 fino alla presente riga di questa pag. 25 -----

Uno dei privilegi che la detta qualifica attribuiva ai nobili normanni era quello di scortare il Re nella Cattedrale di Palermo, nella notte di Natale o in altre occasioni religiose. In quei momenti, il Re assistendo da legato apostolico nelle solennità della Chiesa si copriva il capo con la mitria, portava sandali ed anelli episcopali, reggeva lo scettro e indossava un manto pontificale ricamato d'iscrizioni arabe. Re Ruggero nel tempio di Monreale e Re Guglielmo nella Chiesa della Martorana, a Palermo, sono effigiati in abiti pontificali. Al Principe normanno, inoltre, si poteva legittimamente attribuire il trattamento di "parente del Re" e, quindi, non poteva essere arrestato senza un ordine del Sovrano. Il vicecomes normanno Rogerius Fuxonis e gli altri nobili normanni appartenenti alle grandi famiglie terriere siciliane, come quella dei Gravina di Sicilia, anche dopo la scomparsa della dinastia altavilliana continuarono ad usare la qualifica di Principi normanni, al solo scopo di differenziarsi dagli altri nobili creati dalle altre dinastie regnanti di Sicilia. Durante il Regno d'Italia furono riconosciute, ex art. 25 del R.D. 1943 n. 651, i titoli di Grande di Spagna e di Magnate di Ungheria, non come titoli nobiliari, ma come qualifiche storiche. Parimenti, questo Tribunale, ritenuta sufficiente la documentazione prodotta, riconosce alla parte Don Cesare , quale discendente dei nobili normanni Bernard I Roger, Conte de Foix, e Rogerius Fuxonis, vicecomes, la qualifica storica di "Principe normanno", trasmissibile ai primogeniti della sua discendenza maschile.

Per le considerazioni sin qui svolte, le conclusioni rassegnate dal sig. dott. Cesare _____ debbono trovare accoglimento, avendo egli provato documentalmente le sue qualifiche di Principe Reggente dello Stato di Antarticland, con il trattamento di Sua Altezza Reale; di Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme *World Confederation*, con il trattamento di Sua Altezza Eminentissima; di Principe Sovrano del Principato di Thurston, con il trattamento di Sua Altezza Serenissima; di Principe Sovrano del Principato di New Malta, con il trattamento di Sua Altezza Serenissima; e di Principe Normanno; mentre le

AW. FRANA
NOTAIO



2

OB

deduzioni del dott. Alessandro [redacted] nella sua spiegata qualità di Sostituto Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, risultano infondate e vanno, perciò, disattese.


P.Q.M.

il Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in composizione monocratica, pronunciando sulla vertenza ad esso sottoposta dal sig. dott. Cesare

e dal dott. Alessandro [redacted], come sopra generalizzati, con accordo compromissorio stipulato, in data 20 febbraio 2014, in Napoli e nella

;

- viste le memorie introduttive delle parti;
 - udite telefonicamente le parti medesime in data 20 marzo 2014;
 - viste le memorie di repliche delle parti;
 - preso atto che su domanda delle parti deve decidere su tutte le materie con efficacia di giudicato;
 - preso atto della richiesta del Sig. Procuratore Generale presso questa Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, avv. Baldassare [redacted], inviata a mezzo e-mail, in data 14 aprile 2014, di respingere, sia in fatto sia in diritto, le pretese formulate, nelle memorie introduttive e di replica, dal sig. dott. Cesare
- ;
- disattesa e respinta ogni contraria deduzione, eccezione ed istanza;




**COSÌ DECIDE
CON EFFICACIA DI GIUDICATO**

A) - Accerta e dichiara che lo Stato di Antarcticland è un soggetto di diritto internazionale, con la qualifica di Stato, indipendente e sovrano entro i confini compresi tra il Polo Sud ed il 60° Sud di latitudine e contenuti tra la longitudine 90° Ovest e la longitudine 135° Ovest.

B) - Accerta e dichiara che al sig. dott. Cesare

, in quanto Principe Reggente dello Stato di Antarcticland, spetta il

trattamento di "Sua Altezza Reale".



C) - **Accerta e dichiara** che il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme *World Confederation* è un soggetto di diritto internazionale indipendente in tutto uguale ad uno Stato estero.

D) - **Accerta e dichiara** che al sig. dott. Cesare

[redacted], in quanto Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme *World Confederation*, spetta il trattamento di "Sua Altezza Eminentissima".

E) - **Accerta e dichiara** che il Principato di Thurston è un soggetto sovrano di diritto internazionale pubblico localizzato, nella omonima isola, alla latitudine di 72° 06' S ed alla longitudine di 99° 00' W.

F) - **Accerta e dichiara** che al sig. dott. Cesare

[redacted], in quanto Principe Sovrano del Principato di Thurston, spetta il trattamento di "Sua Altezza Serenissima".

G) - **Accerta e dichiara** che il Principato di New Malta è un soggetto sovrano di diritto internazionale pubblico esistente alle coordinate 73° 7' 48" S e 105° 6' 0" W.

H) - **Accerta e dichiara** che al sig. dott. Cesare

[redacted], in quanto Principe Sovrano del Principato di New Malta, spetta il trattamento di "Sua Altezza Serenissima".

I) - **Accerta e dichiara** che al sig. dott. Cesare

[redacted] spetta, quale discendente dei nobili normanni Bernard I Roger, Conte de Foix, e Rogerius Fuxonis, vicecomes, la qualifica storica di Principe Normanno, trasmissibile ai primogeniti della sua discendenza maschile.

L) **Dispone** l' esecuzione, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale ed a cura e spese della parte interessata, della presente sentenza arbitrale, avente, gli effetti di sentenza pronunciata dall'Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana, ex art. 824 bis c.p.c., nel territorio degli Stati aderenti alla convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con Legge 19 gennaio 1968, n. 62.

M) - **Ordina** al rappresentante legale dell' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare di Ragusa di iscrivere il sig. dott. Cesare

[redacted] nella Categoria di Giustizia di detto Istituto con i titoli ed i trattamenti accertati e

Aw. FRANCESCO ADAMI

NOTAIO



OB

2

dichiarati dalla presente sentenza arbitrale.

Lecce, li 5 maggio 2014

Il Presidente

F.to: Avv. Ennio Maria [redacted]



si allega:

- 1) originale del compromesso stipulato, in data 20 febbraio 2014, in Napoli e nella
- 2) atto di accettazione di mandato arbitrale.

Lecce, li 5 maggio 2014

Il Presidente

F.to: Avv. Ennio [redacted]




Sentenza arbitrale depositata
il 6 MAG 2014
nella Segreteria Generale
della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa,
situata in

Il Segretario Generale

F.to: Dott. Damiano [redacted]



Avv. FRANCESCO ADAMI





ATTO DI ACCETTAZIONE DI MANDATO ARBITRALE

Il sottoscritto avv. Ennio Maria , cittadino italiano, nato

CONSIDERATO


- che tra il sig. dott. Cesare

, e l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, organo dell' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede legale in Ragusa, nella Via , in persona del suo Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro nato a

, è insorta una controversia avente ad oggetto l' accertamento delle qualifiche, in capo al precitato sig. dott. Cesare

, di Principe Reggente dello Stato di Antarcticland, con il trattamento di Sua Altezza Reale; di Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme *World Confederation*, con il trattamento di Sua Altezza Eminentissima; di Principe Sovrano del Principato di Thurston, con il trattamento di Sua Altezza Serenissima; di Principe Sovrano del Principato di New Malta, con il trattamento di Sua Altezza Serenissima; di Principe Normanno, ai fini della sua iscrizione, con le dette qualifiche e con i detti trattamenti, nella Categoria di Giustizia dell' Istituto Superiore di Diritto Nobiliare di Ragusa;

- che l'accordo di compromesso per arbitrato stipulato, in data 20 febbraio 2014, in Napoli e nella , prevede che la risoluzione della pretesa controversia sia demandata, secondo diritto, al giudizio del Tribunale Arbitrale



Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in composizione monocratica;

- che la sede dell'arbitrato, ai sensi della lettera c) della citata convenzione del 20 febbraio 2014, è stata stabilita in Napoli e nella ;


- che la nomina di Presidente del Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in composizione monocratica, risulta dalla lettera b) della suddetta convenzione;

DICHIARA

di accettare, come in effetti accetta, la nomina di Presidente del Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in composizione monocratica, e si impegna ad espletare l'incarico ricevuto entro i termini assegnati dalla superiore convenzione per arbitrato.

Lecce, li 24 febbraio 2014

Avv. Ennio Maria [redacted]



Aw. FRANCESCO ADAMI

NOTAIO




APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
Il presente atto pubblico
- 2. è stato firmato da Francesco Adamo
- 3. operante in qualità di notario
- 4. è munito del sigillo/bollo di notario

Attestato

- 5. in Bellinzona è il 04 MAR 2015
- 7. da Cancelleria dello Stato

- 8. col numero 2902
- 9. Sigillo/bollo
- 10. firma: 



FRANZISKA CITTERIO
Segretaria

Tassa Fr. 35.--

PAGINA NON SCRITTA



CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA

VIA [REDACTED] SA

SEGRETERIA GENERALE

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA
CORTE EUROPEA DI GIUSTIZIA ARBITRALE DI RAGUSA**

- ritenuto che la sentenza arbitrale (lodo), conformemente all' art. 824 bis c.p.c., è stata equiparata alle sentenze pronunciate dall' Autorità Giudiziaria della Repubblica Italiana;
- visto l' art. 327 c.p.c. sulla decadenza dell' impugnazione;
- visto che l' art. 46, comma 17. della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, stabilisce che all' art. 327, comma 1. c.p.c. le parole « *decorso un anno* » sono sostituite dalle seguenti « *decorsi sei mesi* »;
- udito il Sostituto Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, dott. Alessandro [REDACTED]

ATTESTA

a) che la sentenza arbitrale, iscritta al n. 3/2014 del Registro Speciale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, pronunciata in Lecce, in data 5 maggio 2014, dal Tribunale Arbitrale Internazionale – Organo Permanente della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, nella controversia tra il sig. dott. Cesare [REDACTED] e l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro [REDACTED], è passata in cosa giudicata in data 20 dicembre 2014;

b) che l' Ufficio del Procuratore Generale della Corte Europea di Giustizia Arbitrale di Ragusa non si oppone a che la sentenza arbitrale, di cui al paragrafo a) di detta attestazione, venga riconosciuta e dichiarata esecutiva nel territorio degli Stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958.

Ragusa, 22 dicembre 2014.


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Damiano [REDACTED]

[Handwritten signature]



[Handwritten marks]

Avv. FRANCESCO ADAMI



Copia fotostatica conforme al documento esibitomi
dall'interessato ed allo stesso restituito, si rilascia a
richiesta del dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~

Consta di n. ~~XXXXXXXXXXXX~~ facciate su n. ~~X~~
~~XXXXXX~~ fogli.

San Cataldo, 22 aprile 2015

Copia documento modificato ai finidella
Legge sulla privacy, per pubblicazione internet

